



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BERTOROTTA, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERRA, LUCIDI, CASTALDI, GIARRUSSO, MASTRANGELI, BATTISTA, LEZZI, PAGLINI, CIOFFI, CIAMPOLILLO, MOLINARI, GAETTI, AIROLA, MARTON, MARTELLI, FATTORI, COTTI, MANGILI, CAPPELLETTI, NUGNES e BOCCHINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2013

Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose

ONOREVOLI SENATORI. - La grave crisi finanziaria che sta investendo il nostro Paese, oltre ad essere prettamente economica, deve essere vista, ma soprattutto concepita, come crisi sociale.

Ad essere colpite da questa preoccupante situazione sono le famiglie, ovvero quella «società naturale», insostituibile capitale sociale ed incessante generatore di bene comune, che merita di essere salvaguardato e tutelato in un comune spirito di coesione e di solidarietà sociale.

I cambiamenti economici, sociali e culturali hanno determinato mutamenti degli stili di vita influenzando in maniera critica sulla famiglia, fortemente ancorata alle radici e ai valori comunitari.

Il dato reale cui si assiste oggi è la crisi della natività, una delle più evidenti spie di questo allarme sociale. Non deve stupire il fatto che gran parte delle famiglie italiane decidono di avere un solo bambino o, al massimo due, trattandosi tra l'altro di figli concepiti in età più avanzata.

La complessità sociale sempre più crescente, da ormai vent'anni, ha fatto emergere bisogni nuovi evidenziando la necessità di configurare una molteplicità di offerte che si caratterizzino per una maggiore flessibilità rispetto a quelle esistenti e per una maggior articolazione rispetto alle esigenze delle famiglie, secondo il principio di sussidiarietà. Alla famiglia si deve quindi ricominciare a prestare attenzione in quanto luogo di relazioni, di condivisione, di solidarietà e di rilevazione dello stato di bisogno e della sofferenza.

Del resto in uno scenario economico precario e deficitario come quello dell'Italia di oggi, dietro alla scelta di avere un figlio si

trincerano aspettative, desideri, investimenti, ma soprattutto situazioni economiche che spesso condizionano le decisioni. Quest'ultimi condizionamenti giustificano di fatto l'inverno demografico al quale assiste il nostro Paese, risultando il primo ostacolo allo sviluppo e al futuro dello stesso. Per tale ragione appare utile, se non necessario, promuovere la tutela assoluta della vita e quindi una decisa preferenza alla nascita.

L'azione legislativa che si intende intraprendere premette dei parametri di riferimento che si concretizzano: *a)* nel riconoscimento della centralità sociale della famiglia, intesa quale soggetto riconosciuto e tutelato formalmente dall'articolo 29 della nostra Carta costituzionale, e dell'importanza delle funzioni da essa svolte, fondamentali per la promozione del benessere della persona e della comunità; *b)* nella considerazione della famiglia come soggetto sociale non fruitore passivo delle politiche, bensì protagonista del cambiamento, capace di definire non solo i bisogni propri o della comunità, ma anche di individuare le possibili modalità di risposta agli stessi, come soggetto competente ad attivare le reti di relazione della comunità; *c)* nel riconoscimento della famiglia quale capitale socio-culturale e soprattutto economico per tutta la comunità; *d)* nella necessità di azioni di promozione, supporto e integrazione della famiglia, con l'espressa rinuncia ad una politica familiare di tipo assistenzialistico; *e)* nel riconoscimento dell'opera associativa familiare fondamentale per la valorizzazione del capitale relazionale messo a disposizione dalle famiglie.

A tal proposito, considerando importante il contributo delle associazioni familiari, si riporta una richiesta espressa dal Forum

delle Associazioni Familiari: «la centralità della famiglia nello sviluppo del nostro Paese passa soprattutto attraverso tre questioni decisive: equità fiscale sui carichi familiari, concreto finanziamento delle politiche familiari e valutazione di impatto familiare».

Il presente disegno di legge è il frutto di una doverosa e particolare attenzione nei confronti delle famiglie numerose, le quali assistono ad una sempre più frequente penalizzazione e dunque ad un'effettiva esclusione dai meccanismi di crescita economica e di conseguenza sociale.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di sviluppare le sopracitate questioni soffermandosi su due punti fondamentali, ovvero sul carico familiare (modifica degli articoli 10 e 12, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) e su alcune misure reali e concrete a sostegno delle famiglie, in particolare di quelle numerose (articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n. 12).

Il presupposto comune da cui partire per comprendere la presente scelta legislativa e finanziaria consiste in un serio approccio con le famiglie, fulcro della nostra società civile sostanziandosi nel passaggio da un modello di tipo assistenziale incentrato sull'asse «individuo, domanda, emergenza» a un modello in linea con l'asse «comunità, bisogno, risorsa, sviluppo» dell'individuo, della famiglia e della collettività. Tenendo presente il complessivo quadro economico e sociale dal quale sono risultati evidenti i complessi e differenziati bisogni delle famiglie, soprattutto di quelle numerose, si è fatta strada l'idea e l'urgenza di questo disegno di legge.

Ed è soprattutto con riferimento all'aspetto fiscale che si palesa la violazione del principio costituzionale della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Co-

stituzione, che comporta l'altrettanta violazione del principio di uguaglianza affermato all'articolo 3 della stessa Carta costituzionale. È infatti evidente come la capacità economica di un soggetto che non ha figli o comunque familiari da mantenere, sia di fatto diversa da quella del soggetto che, pur percependo lo stesso reddito, è l'unico a lavorare nell'ambito di una famiglia numerosa; il presente disegno di legge si propone di tracciare una normativa quadro, diretta a garantire alla famiglia un ruolo centrale nelle politiche sociali.

Si intende procedere partendo ovviamente dal presupposto che le famiglie numerose hanno minore capacità di spesa, e che i loro bisogni aumentano con l'ampliamento del nucleo, anche se in misura meno che proporzionale.

Il disegno di legge prevede nei limiti della copertura finanziaria che si delinea all'articolo 5, le seguenti norme così rubricate: articolo 1 - Modificazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in favore delle famiglie numerose; articolo 2 - Modificazioni all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 in materia di deducibilità dei premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; articolo 3 - Agevolazioni a favore delle famiglie numerose, ai fini dell'accesso alle attività e alle manifestazioni culturali e dello spettacolo.

E specificamente, con riferimento all'articolo 1 si ha l'obiettivo di riequilibrare il reddito minimo per considerare il familiare a carico. Secondo la normativa vigente, affinché un familiare possa essere considerato a carico è necessario che non guadagni più di 2.840,51 euro lordi annui. Ciò lascia presumere che anche un leggero reddito, anche non da lavoro, perché la famiglia non possa più beneficiare delle possibilità di detrazione fiscale per i costi sopportati per un figlio. L'intervento che si intende introdurre parte

dal presupposto che tale limite non può ritenersi congruo né coerente con l'odierno costo della vita. L'innalzamento del reddito dalla soglia sopra menzionata a 8.000 euro corrisponde di fatto al limite di reddito esente per il lavoro dipendente o assimilati ed altre tipologie di reddito. L'intervento ha l'effetto, inoltre, di disincentivare il lavoro nero in favore della regolarizzazione dello stesso.

L'articolo 2 invece ha il precipuo scopo di ripristinare l'intera deducibilità del contributo di cui all'articolo 334⁽¹⁾ del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per famiglie numerose il cui nucleo familiare sia composto da almeno quattro figli

fiscalmente a carico di uno od entrambi i genitori.

L'articolo 3 ha come obiettivo di offrire strumenti e servizi attivi a favore dell'incentivazione dell'offerta culturale ai cittadini, volti alla crescita e allo sviluppo della personalità, in uno spirito comune di riconoscimento dell'eguaglianza sostanziale e delle pari opportunità.

Il presente disegno di legge - riprendendo il disposto costituzionale di cui all'articolo 3 - sancisce la tutela della pari dignità sociale quale manifestazione del generale e supremo valore umano nell'obiettivo prioritario cui deve tendere un ordinamento repubblicano per consentire ai suoi membri di partecipare alla «gara della vita» in condizioni di parità «senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche - e soprattutto - di condizioni personali e sociali.

⁽¹⁾ Art. 334. (Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti):

1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

2. Il contributo si applica, con aliquota del diecivirgolacinque per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in favore delle famiglie numerose)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono approvate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l-quater*), è aggiunta la seguente:

«*l-quinqies*) il 15 per cento dal totale dei premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore se appartiene a famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12. Tale deduzione spetta ad un solo componente della famiglia e per un solo veicolo a motore. Se i figli sono più di otto la deduzione spetta anche per un secondo veicolo. I veicoli a motore devono avere almeno cinque posti.»;

b) all'articolo 12, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«*2-bis*. In presenza di almeno quattro figli a carico il reddito complessivo di cui al comma 2 è stabilito in 8.000 euro.

2-ter. Se il reddito complessivo di cui ai commi 2 e *2-bis* rientra nella categoria dei redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a*), e 50, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *h-bis*) e *l*), gli importi ivi indicati devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno».

Art. 2.

(Modificazioni all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 in materia di deducibilità dei premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti)

1. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 76, è inserito il seguente:

«76-bis. Alle famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica il comma 76».

Art. 3.

(Agevolazioni a favore delle famiglie numerose ai fini dell'accesso alle attività e alle manifestazioni culturali e dello spettacolo)

1. Alle famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, deve essere assicurata una riduzione di almeno il 50 per cento del costo del biglietto di ingresso, valida per qualsiasi giorno della settimana, in qualsiasi manifestazione e attività rientranti tra quelle che fruiscono dei finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato nel limite di 50 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

